

Le disposizioni contenute nella legge n. 6/2014, di conversione D.L. n. 136/2013

Stabilimenti di interesse strategico: le nuove norme sanitario-ambientali

di Luciano Butti, B&P Avvocati

Prevenzione e controllo dello stato di salute della popolazione; aumento dell'importanza del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria; facoltà attribuita al Commissario, previa approvazione del piano industriale, di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai fini del risanamento ambientale. Queste le principali misure contenute nella legge n. 6/2014, di conversione del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, che pur prendendo le mosse dalla cosiddetta "emergenza Ilva", si applicano a tutti gli stabilimenti dichiarati "di interesse strategico". Legate strettamente al solo sito di Taranto sono, infine, le misure di standardizzazione delle modalità di campionamento e prelievo e compatibilità degli interventi di miglioramento degli impianti previsti dall'AIA con la futura bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate.

D.L. EMERGENZE AMBIENTALI E INDUSTRIALI - CONVERSIONE IN LEGGE - NOVITÀ

Diverse norme del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con legge n. 6/2014, traggono origine dalla cosiddetta "emergenza Ilva" pur applicandosi a tutti gli stabilimenti dichiarati "di interesse strategico", dei quali, peraltro, l'impianto di Taranto è, al momento, l'esempio essenziale.

Il controllo sanitario della popolazione

Un primo gruppo di disposizioni (art. 2, comma 4-*quinqüies* e artt. 8, comma 4-*ter*) prevede l'effettuazione, per le popolazioni interessate, di una serie di «*esami per la prevenzione e per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte*», oltre che di approfondimenti rispetto ai già esistenti studi epidemiologici. Le modalità tanto degli esami come degli approfondimenti di

natura epidemiologica dovranno essere stabiliti con opportuni provvedimenti da emanarsi a cura dei Ministeri e della Regione competente. A questo riguardo, dovrebbe essere ben chiaro che, se si vuole evitare che i consistenti fondi stanziati a questi fini nel decreto-legge vengano spesi in modo del tutto inutile, occorrerà garantire che:

- **gli esami medici da effettuare e le persone da coinvolgere vengano scelti secondo il criterio di utilità e possibile correlazione rispetto alle fonti inquinanti** e non, invece (come si tema possa accadere), "a pioggia", con il principale obiettivo di "rassicurare" il maggior numero possibile di persone, fornendo loro un servizio sanitario aggiuntivo e gratuito - e perciò gradito - ma inutile per aumentare le conoscenze sulle reali conseguenze sani-

tarie dell'esistente inquinamento;

- **gli approfondimenti di natura epidemiologica seguano i criteri suggeriti da tutta la più autorevole letteratura scientifica** e, in primo luogo, non puntino perciò semplicemente a fornire "numeri" su eventuali scostamenti, per alcune malattie, dalle medie generali della popolazione. Ciò attira l'attenzione dell'opinione pubblica, ma è di per sé del tutto insufficiente a dimostrare o anche soltanto fondatamente ipotizzare una dimostrabile relazione causale tra l'esposizione e la malattia, se gli studi epidemiologici non hanno utilizzato tutti gli strumenti disponibili al fine di individuare quegli eventuali "fattori di disturbo" (a partire dalle abitudini individuali) che spesso non consentono di considerare una correlazione statistica come equivalente a una relazione causale.

Il piano ambientale-sanitario

Altre disposizioni del decreto - in particolare quelle contenute nell'art. 7 - intervengono per modificare il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con legge n. 89/2013, recante «Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale», applicabile, ovviamente, in prima istanza alla realtà dell'Ilva. In particolare, **viene acuita l'importanza del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria che stabilisce le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA**, già previsto dal decreto modificato; infatti, il decreto di approvazione di questo piano «conclude i procedimenti di riesame previsti dall'autorizzazione integrata ambientale» e «costituisce integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale». Inoltre - e soprattutto - **viene apertamente favorita la idoneità del piano** - anche se non ancora interamente attuato - **a garantire la continuità dell'attività aziendale**. Infatti, la progressiva adozione delle misure previste nel piano «si interpreta nel senso che la stessa è rispettata» qualora - ferma, quantomeno, l'assenza di peggioramenti nella qualità dell'aria - «alla data di approvazione del

piano, siano stati avviati gli interventi necessari a ottemperare ad almeno l'80 per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazioni e prescrizioni». A parte la scarsa chiarezza dell'ultimo inciso, è facile prevedere che questa disposizione causerà vivaci discussioni, quanto meno per la discriminazione che essa crea rispetto alle imprese diverse da quelle di interesse strategico nazionale, che non possono certo limitarsi ad "avviare" l'attuazione di una parte limitata delle prescrizioni previste nella autorizzazione integrata ambientale. Inoltre, resta da capire chi (a partire dalla stessa "impresa strategica") sceglierà quali prescrizioni andranno a comporre il 20% del quale si può ritardare, apparentemente senza limiti, l'attuazione. Va anche sottolineato, a questo riguardo, che l'avvio dell'attuazione dell'80% delle prescrizioni AIA consente al Commissario di evitare l'applicazione di qualsiasi sanzione collegata alla violazione dell'Autorizzazione stessa.

Le risorse finanziarie

Dal punto di vista della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la gestione ambientale dell'impresa di interesse strategico commissariata, al Commissario è attribuito espressamente il potere, previa approvazione del piano industriale, di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai fini del risanamento ambientale, ovvero, nel caso di impresa esercitata in forma societaria, di aumentare il capitale sociale, offrendo le azioni da emettere in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. In questo caso, i soggetti che intendono sottoscrivere le azioni offerte in opzione e quelli individuati per il collocamento dell'aumento di capitale presso terzi devono, prima di dare corso all'operazione, impegnarsi, nei confronti dell'impresa soggetta a commissariamento nonché del Ministero, a far sì che le risorse finanziarie rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai fini dell'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e

sanitaria e del piano industriale. Infine, le nuove norme cercano di prevedere cosa accadrebbe se l'aumento di capitale non venisse sottoscritto. In questo caso, al commissario straordinario sarebbero trasferite, su sua specifica richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, o ancora dei rispettivi soci o amministratori, che

abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento.

La bonifica dei suoli contaminati

Un ulteriore gruppo di disposizioni (art. 8) applicabili soltanto allo stabilimento Ilva di Taranto disciplina, infine, in modo analitico, la bonifica dei suoli contaminati presenti nel sito, con l'obiettivo di standardizzare le modalità di campionamento e prelievo, nonché, soprattutto, di rendere compatibili gli interventi di miglioramento degli impianti previsti dall'AIA con la futura bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate. ■